La cresciuta produzione del vino ha dato un forte impulso all'industria delle botti, la quale, oltre a sopperire ai bisogni interni, alimenta una importante esportazione che nel 1908 raggiunse 321,472 ettolitri di capacità per un valore di L. 2,634,115.

Non ostante i progressi fatti dall'industria italiana dei mobili di legno, tanto da competere vittoriosamente con i migliori paesi fabbricanti del genere, l'esportazione ha risentito una non lieve depressione.

Ecco come si distribuisce pei due ultimi anni, tenendo conto solamente del valore:

	1907	*1908*
	Lire	Lire
Mobili di ebanisti	4,920,000	3,022,200
Id. impiallacciati	1,156,870	392.000
Id. intagliati o intarsiati	4.920,650	4,391,400
Totale	10,997,520	7,805,600

L'erportazione dei mobili di legno comune curvato è di nessuna importanza, rilevante ne è invece la importazione che nel 1908 ascese a quintali 13,593 col valore di L. 2,106,915 quasi totalmente provvisti dall'Austria-Ungheria.

La fabbricazione dei bottoni di corozo è andata assumendo in Italia grande importanza perchè, oltre il consumo interno, alimenta un attivo commercio con l'estero.

Nel 1908 fu di quintali 5,226 per L. 4,389,480 con una lieve diminuzione rispetto al 1907 rappresentato da quintali 5,500 per L. 4,620,000.

Come quella dei mobili, anche l'industria della lavorazione della paglia ha risentito nel 1908 una forte depressione.

L'esportazione delle treccie di paglia, che sino all'anno scorso era in continuo progresso tanto da raggiungere la notevole cifra di quintali 31,241 per L. 11,559,170, scese nel 1908 a quintali 15,117 per lire 5,290,950.

Conseguentemente, e in proporzioni più gravi, diminuì l'esportazione dei cappelli di paglia che da centinaia 105,697 per L. 17,950,229 si ridusse a centinaia 67,429 per L. 12,611.392.

L'ultima legge della Gran Bretagna

sulle Società anonime (1)

Assemblee generali, ecc.

Art. 24.

§ 1. — Il seguente articolo sostituisce l'art. 49 della legge 1862 sulle società: « Un'assemblea generale di ogni società sarà tenuta almeno una volta durante ogni anno del calendario e mai quindici mesi dopo la riunione dell'ultima assemblea precedente. Ove a ciò non si ottemperi, la società, come ciascuno degli amministratori direttori, segretari od altri funzionari della società, che scientemente parteciperà alla contravvenzione, sarà passibile di un'ammenda non superiore a 50 lire. »

§ 2 — Qualora una società non abbia tenuta l'assemblea generale secondo quanto stabilisce il presente articolo, il tribunale, a richiesta di qualsiasi componente le società, potrà convocare l'assemblea generale od ordinarne la convocazione.

§ 3. — Qualunque società, facente parte di altra società per decisione documentata dei suoi amministratori, potrà autorizzare uno qualunque dei componenti la sua direzione, o qualunque altra persona ad agire come suo rappresentante ad ogni assemblea di quest'ultima società e il detto rappresentante sarà investito del diritto di esercitare tali funzioni a nome della società che rappresenta come se fosse un azionista individuale.

L'appello nominale può esser chiesto nell'assemblea di una società alla quale si sottoponga una risoluzione speciale che debba essere votata o confermata secondo l'art. 51 della legge 1862 sulle società, purchè tale appello nominale sia chiesto da tre persone, aventi, in quel momento, diritto di voto conformemente agli statuti della società, a meno che questi statuti non esigano per la validità di tale domanda un certo numero di voti che, peraltro, non potrà essere superiore a cinque.

(1) Vedi i due numeri precedenti dell'*Economista*.

Liquidazione.

Art. 26.

Il liquidatore di una società la cui liquidazione è volontaria, entro i ventun giorni dalla sua nomina, deve dare al *Registrar* comunicazione della sua nomina nella forma prescritta. Qualora un liquidatore contravvenga a tale disposizione, sarà passibile di una ammenda non superiore a 5 lire per ogni giorno in cui è durata la inosservanza.

Art. 27.

§ 1. — Entro i sette giorni ed alla sua nomina, ogni liquidatore nominato da una società in liquidazione volontaria deve trasmettere a mezzo postale un annuncio a chiunque egli ritenga creditore della società, informando che una assemblea dei creditori della società sarà tenuta ad una data, di non meno di quattordici e non più di ventun giorno dalla sua nomina, e nel luogo ed ora da indicarsi nell'annuncio medesimo. Deve pure dare notizia dell'assemblea a mezzo di un comunicato sul giornale ufficiale (*Gazette*) e almeno una volta in due giornali locali del distretto nel quale è situato l'ufficio registrato della società o la sua sede principale (*place of business*).

§ 2. — Quando, in base alle disposizioni ora dette del presente articolo, viene tenuta una assemblea, i creditori decideranno sulla opportunità di inoltrare domanda ai tribunali per la nomina di un liquidatore, che sostituirà od agirà unitamente al liquidatore della società, oppure per la nomina di un comitato di ispezione. Se i creditori così decidono la domanda potrà conseguentemente essere indirizzata ai Tribunali da qualunque creditore nominato dall'assemblea in ogni tempo, ma non più tardi di quattordici giorni dalla data dell'assemblea medesima.

§ 3. — Ricevuta la domanda, il tribunale potrà decidere di esonerare dalle sue funzioni il liquidatore nominato dalla società, nominando altra persona a sostituirlo, come pure di nominare altra persona col mandato di agire, quale liquidatore, unitamente al liquidatore designato dalla società. Il tribunale potrà anche nominare un comitato di ispezione e prendere tale deliberazione di conserva con la nomina del liquidatore o indipendentemente da ciò. Potrà infine emanare qualunque disposizione esso creda giusta in considerazione degli interessi dei creditori e degli interessati alla società. L'ordine del tribunale emesso in tali condizioni è inappellabile.

§ 4. — Per le spese derivanti dalla domanda fatta al tribunale, il medesimo delibererà nel modo che riterrà più conveniente. Se esso ritiene che esistessero forti ragioni perchè gli venisse rivolta la domanda nell'iuteresse dei creditori, il tribunale potrà deliberare che le spese siano a carico della società, anche se la domanda è stata respinta o se si è deliberato diversamente dalle conclusioni dei richiedenti.

§ 5. — L'espressione « Giornale Ufficiale » (*Gazette*) nel presente articolo significa: per le compagnie registrate in Inghilterra, la *London Gazette;* per le società registrate in Iscozia, la *Edinburgh Gazette;* e per le società registrate in Irlanda, la *Dublin Gazette.*

Art. 28.

Il tribunale, nel decidere se una società è incapace di pagare i suoi debiti nel senso dell'articolo 30 della legge 1862 sulle società, terrà conto degli obblighi contingenti ed eventuali della società. Ogni creditore contingente od eventuale sarà considerato creditore ammesso ad esercitare il diritto di richiesta per ottenere la liquidazione della società, conformemente all'articolo 82 di detta legge; il tribunale però non accoglierà la richiesta presentata da tale creditore, senza una relativa cauzione per le derivanti spese ed a condizione che il richiedente abbia assodato, in modo da convincere il tribunale, che vi è una evidente e seria causa di liquidazione.

Art. 29.

Non si potrà rifiutare l'ordine di liquidare una società pel solo fatto che le sue attività sono ipotecate in concorrenza di una somma uguale o superiore alle attività stesse o perchè la società non ha alcun attivo.

Art. 30.

Nella legge del 1888 sui pagamenti privilegiati in caso di fallimento ed in quella del 1889 sui pagamenti privilegiati in caso di fallimento in Irlanda, alla data dell'ordine di liquidazione sarà sostituita la data in cui si riterrà abbia avuto principio la liquidazione,